



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici,
con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Mondello, Roberto Galdi e Luca Moriconi, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Elisabetta Biondi, Marina Luigia Zanga, Lucio Iacobucci, Stefano Ricci,
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Angelini, con domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, Via Sanremo, 3;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- della determinazione prot. 19920 R.I. del 24 novembre 2015, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito 117 posizioni organizzative denominate "*posizioni di funzionario delegato*" ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015;
- del parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n. 289 del 24 novembre 2015, di cui non si conosce il contenuto;
- dell'appunto n. 19919/2015 della Direzione centrale organizzazione e personale, di cui non si conosce il contenuto;
- della nota prot. 103208 R.U. del 24 novembre 2015, con la quale il Direttore centrale del personale *ad interim* ha adottato le direttive per il conferimento delle deleghe di funzioni di cui all'articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015;
- della determinazione prot. 28420 R.I. del 23 dicembre 2015, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha individuato i valori dell'indennità di posizione organizzativa temporanea da attribuire ai funzionari delegati di cui all'articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015;
- degli atti eventualmente e conseguentemente adottati per l'avvio delle procedure selettive per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente conferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, dei quali tutti la ricorrente non è a conoscenza;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 3-8403 del 10 settembre 2015, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 aprile 2016:

- dell'elenco dei titolari "*di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai*

sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 pubblicato sulla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 11 febbraio 2016 e aggiornato in data 28 febbraio 2016;

- delle deleghe di funzioni dirigenziali e connessi incarichi di posizione organizzativa temporanea conferiti ai sensi dell’articolo 4-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 ai soggetti indicati nell’elenco di cui al punto precedente, di cui si ignorano gli estremi e i contenuti di dettaglio;

- di ogni altro atto e /o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;

impugnazione integrata con motivi aggiunti depositati il 16 febbraio 2017;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2017, per l’annullamento:

- dell’atto prot. 143241 R.U. del 20 dicembre 2016, con il quale, tenuto conto dell’articolo 1-*bis* del decreto legge n. 193 del 2016, è stato disposto l’avvio di nuove procedure selettive per l’attribuzione di 13 deleghe e posizioni organizzative temporanee ai sensi dell’articolo 4-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015;

- dell’atto prot. 143710/RU del 21 dicembre 2016, con il quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative in ordine a quanto già disposto con atto prot. 143241 R.U. del 20 dicembre 2016, con particolare riferimento alla conferma delle deleghe e posizioni organizzative temporanee già conferite;

- dell’atto prot. 144156 del 22 dicembre 2016, recante “*Atto n. 143241 R.U. del 20.12.2016 – errata corrige*”;

- della determinazione prot. 31025 R.I. del 29 dicembre 2016, con la quale, recependo il nuovo termine di cui all’articolo 1-*bis* del decreto legge n. 193 del 2016, è stata modificata la determinazione prot. 19920 del 24 novembre 2015 ed è stato sostituito l’elenco allegato alla predetta determinazione;

- dell’atto prot. 145758 del 29 dicembre 2016 con il quale è stato disposto l’avvio di nuove procedure selettive per l’attribuzione di nuove 13 deleghe e posizioni

organizzative temporanee ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015, come risultanti dall'elenco allegato alla determinazione prot. 31025 R.I. del 29 dicembre 2016;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista l'ordinanza della Sezione n. 8253 del 20 luglio 2018;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che, con ordinanza n. 8253 del 20 luglio 2018, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, nonché, con riguardo al comma 2 del predetto articolo 4-*bis*, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;

che precedentemente, con ordinanza n. 7420 del 27 giugno 2017, la Sezione aveva disposto l'integrazione del contraddittorio *“nei confronti dei soggetti che figurano nell'elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 -bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78” così come originariamente formulato e successivamente integrato*”;

Visto l'articolo 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale dispone che: *“L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata,*

quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.”;

Considerato che, al riguardo, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 13 del 2006, ha precisato quanto segue: *“che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999);*

che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;

che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio a quo non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace”;

Ritenuto conseguentemente che la citata ordinanza n. 8253 del 20 luglio 2018 debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio;

Visto l'articolo 39, comma 2, c.p.a., recante *“Rinvio esterno”*, il quale dispone che *“Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.”;*

Visto l'articolo 150 c.p.c., recante *“Notificazione per pubblici proclami”*, in base al quale *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare (...) la notificazione per pubblici proclami.”*;

Visto l'articolo 151 c.p.c., recante *“Forme di notificazione ordinate dal giudice”*, ove si prevede che *“Il giudice può prescrivere (...) che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge (...)”*;

Visto l'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm., il quale consente di autorizzare la notificazione di provvedimenti *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*;

Considerato che, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza, dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evince che l'ampio potere conferito al giudice in materia di determinazione delle modalità di notificazione consente anche di prescindere dalla pubblicazione di un estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396);

Ritenuto che, pertanto, per la notificazione dell'ordinanza n. 8253 del 20 luglio 2018 debba autorizzarsi la Segreteria del Tribunale a provvedere per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Ritenuto, pertanto, di disporre che:

a) entro due giorni dalla richiesta da parte della Segreteria di questa Sezione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provveda a pubblicare sul proprio sito, sia nella sezione *“Pubblicità legale”* che nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, un avviso di notifica espressamente rivolto ai soggetti che figurano nell' *“elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 –bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78”*, così come originariamente formulato e

successivamente integrato, pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della stessa Agenzia;

b) l’avviso contenga il testo integrale della presente ordinanza e dell’ordinanza n. 8253 del 20 luglio 2018 (di sospensione del giudizio e di rimessione di questione di legittimità costituzionale);

c) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non rimuova dal proprio sito il suddetto avviso fino alla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio e inserisca inoltre appositi collegamenti al predetto avviso anche nelle sezioni, presenti sulla pagina principale del sito dell’Agenzia, dedicate rispettivamente alle notizie in materia di “Dogane” e di “Monopoli”;

d) eseguiti i predetti incombeni, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmetta alla Segreteria del Tribunale un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione con le modalità sopra indicate;

Ritenuto che alla Corte costituzionale debbano essere trasmesse, unitamente all’ordinanza n. 8253 del 20 luglio 2018, la presente ordinanza e l’attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- ordina la notificazione dell’ordinanza n. 8253 del 20 luglio 2018 per pubblici proclami, con le modalità specificate in motivazione, nei confronti soggetti che figurano nell’ *“elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell’art. 4 –bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78”* così come originariamente formulato e successivamente integrato, pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- ordina alla Segreteria del Tribunale di eseguire i predetti incombeni, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- dispone, sempre a cura della Segreteria del Tribunale, la trasmissione alla Corte costituzionale di copia della presente ordinanza, dell'ordinanza n. 8253 del 20 luglio 2018 e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO